



## COMUNE DI LEVICO TERME PROVINCIA DI TRENTO

### VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 44 DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA L. 160/2019 C. 816 E SUCCESSIVI, LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE RELATIVA ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2028 - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 C.3 D.LGS. 201/2022.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventitre** del mese di **ottobre** (23-10-2023) alle ore **20.00** nella sede Comunale in Via Marconi n. 6, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termine di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presenti i Signori:

BERETTA GIANNI	P
ARCAIS PATRICK	P
RECCHIA JOSHUA	P
PERINA EMILIO	P
OSS FRANCESCO	P
MOSCHEN MONICA	P
MARTINELLI MARCO	P
ACLER PAOLA	P
DEBORTOLI STEFANO	P
PERUZZI MORENO	P
ANDREATTA PAOLO	P
BERTOLDI ANDREA	P
ACLER TOMMASO	P
VETTORAZZI RICCARDO	P
UEZ LAURA	P
CHIRICO ALDO	A
PETTENON MICHELE	P
DAL BIANCO MAURIZIO	P

(P)resenti 17 (A)ssenti 1

#### PARERI

(art. 185 Codice degli Enti Locali approvato con LR 03.05.2018 n. 2 e ss.mm. e ii.)

acquisiti agli atti sulla proposta di deliberazione:

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità tecnico-amministrativa**, espresso dal Responsabile di Servizio Sara Dandrea in data 11-10-2023

**PARERE Favorevole** in ordine alla **regolarità contabile**, espresso dal Responsabile Del Servizio Finanziario Sara Dandrea in data 11-10-2023

Partecipa IL SEGRETARIO GENERALE, dott. Loris Montagna.

Constatato legale il numero degli intervenuti viene dichiarata aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

**Affidamento in concessione del Servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale di cui alla L. 160/2019 c. 816 e successivi, limitatamente alla componente relativa all'esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2024-31.12.2028 - Approvazione relazione ex art. 14 c.3 D.Lgs. 201/2022.**

Rel. Il Sindaco

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- con legge n. 160 di data 27 dicembre 2019 (legge di bilancio per il 2020), art. 1 comma 816 e seguenti, il legislatore ha previsto l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2021, del cosiddetto "Canone Unico", ossia di un canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (appunto canone unico) che riunisce in una sola forma di prelievo le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari. Il nuovo canone - cui si affianca anche il canone patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (canone "mercati") - è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane in sostituzione di TOSAP, COSAP, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari;
- con risoluzione n. 9 di data 18.12.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze consente ai Comuni di poter gestire, a partire dal 1° gennaio 2021, il nuovo Canone Unico in modo disgiunto mantenendo l'attuale modello centrato sulla gestione in economia per quanto concerne la gestione e il gettito collegato con l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché sull'affidamento ad un soggetto terzo, per quanto attiene la gestione e il gettito riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dd. 28.01.2021 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che all'art. 68 prevede che "il Comune può affidare disgiuntamente la gestione delle diverse componenti del canone unico, in ragione dei due presupposti ad esso sottesi indicati nell'art. 1 comma 819 della L. 160/2019 lett. a) e b), ad un Concessionario in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del medesimo D.Lgs.;
- l'articolo 1 comma 846 della L. n. 160/2019 stabilisce espressamente che "*Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari;*
- con deliberazione della Giunta comunale n. 65 del 30.03.2021 è stato stabilito di affidare alla ditta ICA IMPOSTE COMUNALI E AFFINI S.R.L., con sede a Roma, già aggiudicataria del servizio di liquidazione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2018 – 31.12.2023 il servizio di gestione della componente del canone unico di cui alla legge 160/2019 riferita alla diffusione di messaggi pubblicitari, delle pubbliche affissioni e riscossione del relativo gettito per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2023;

Considerata la prossima scadenza della gestione del servizio di riscossione e accertamento del canone unico relativamente alla componente esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni;

Rilevato che, allo stato attuale, l'ente non dispone di un apparato organizzativo e strutturale adeguato a far fronte agli adempimenti riguardanti le fasi di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva del canone, con conseguente rischio di mancato raggiungimento di livelli ottimali di gestione, nonché di entrate per il bilancio comunale;

Ritenuto pertanto opportuno sotto il profilo economico e funzionale mantenere l'attuale forma di gestione, vale a dire la concessione a terzi in quanto la gestione in economia non risulta concretamente perseguitabile;

Preso atto del quadro normativo di riferimento per quanto riguarda le possibili forme di gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, costituito in primis dalla Legge provinciale 17 giugno 2004, n. 6 recante “*Disposizioni in materia di organizzazione, di personale e di servizi pubblici*”;

Rilevato in particolare che l'art. 10, comma 7, della L.P. 6/2004 consente la gestione in economia oppure l'affidamento, alternativamente:

- a) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica e per periodi determinati, in rapporto anche agli investimenti che il soggetto affidatario deve realizzare, comunque non superiori a trent'anni;
- b) a soggetti individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica aventi ad oggetto solo l'affitto d'Azienda, per periodi determinati secondo quanto previsto dalla lettera a);
- c) direttamente a società di capitali a capitale misto pubblico e privato nelle quali il socio privato venga scelto, con specifico riferimento alla concessione ed alle attività previste dal piano industriale, attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica, attribuendogli una partecipazione non inferiore al 40 per cento per un periodo da determinarsi secondo quanto previsto dalla lettera a);
- d) direttamente a Società di capitali a capitale pubblico, a condizione che l'Ente o gli Enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla Società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzzi la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici che la controllano;
- e) direttamente ad aziende pubbliche o ad Enti pubblici economici costituiti dagli Enti titolari del servizio secondo i rispettivi ordinamenti e che realizzino la parte più importante della propria attività con l'Ente o gli Enti pubblici di riferimento;

Preso atto dell'articolo 7 del D.Lgs. 36/2023, il quale recependo l'articolo 2 della Direttiva 2014/23/UE, rubricato “*Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche*”, stabilisce che “*le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea*”;

Visto inoltre il D.L. 201/2022, art. 14 comma 1 “*Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale*” il quale dispone che *l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguitamento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione*:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, nel rispetto del diritto dell'unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'unione europea;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, mediante gestione in economia o mediante aziende speciali, di cui all'art. 114 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs. n. 267/2000;

Considerato quanto dispone il comma 2: *ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui*

*al presente comma, l'Ente Locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'art. 30.*

Visto l'art. 52 c. 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, che stabilisce che comuni e province possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dell'imposta, prevedendo, inoltre, la possibilità di deliberare l'affidamento a terzi, anche disgiuntamente, dell'accertamento e riscossione dei tributi e di tutte le entrate, nel rispetto della normativa dell'Unione Europea e delle procedure vigenti in materia di affidamento della gestione dei servizi pubblici locali;

Preso atto che l'art. 49 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii. comma 2 lettera g) attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in ordine alla disciplina generale, l'assunzione e la dismissione dei servizi pubblici locali e la scelta delle relative forme gestionali;

Considerata, la necessità di definire le modalità di svolgimento del servizio in oggetto a far data dal 1° gennaio 2024;

Atteso che, in ottemperanza all'art. 14 comma 3 del D. L. 201/2022, è stata predisposta dal Responsabile del Servizio Finanziario, la relazione ivi prescritta con riferimento all'affidamento del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale relativamente alla componente esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, in quanto servizio pubblico locale di rilevanza economica, al fine di dar conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e per definire inoltre i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche se previste;

Preso atto della relazione **allegato A)** al presente provvedimento, redatta ai sensi dell'art. 14 - comma 3 del D.L. 201/2022 dalla quale emerge la sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento per la forma di affidamento prescelta e per l'economicità della gestione dei servizi in oggetto, mediante affidamento a terzi, per mezzo di contratto di concessione, ai sensi del D.Lgs. 36/2023 art 176 e seguenti;

Ritenuto di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, l'adozione dei successivi provvedimenti volti all'avvio delle procedure di gara e all'individuazione delle modalità di organizzazione del servizio maggiormente idonee e convenienti per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti e coerentemente con la modalità di gestione del servizio individuata dal Consiglio comunale con il presente atto;

Vista la Legge provinciale 17 giugno 2004 n. 6 e s.m., in particolare l'art. 10;

Visto il D.Lgs. n. 36/2023;

Visto il vigente Statuto comunale approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 31.07.2006, revisionato con deliberazioni del Consiglio comunale n. 4 del 06.02.2014, n. 9 dd. 31.03.2016 e da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 24 dd. 24.09.2019;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 182 dd. 05.06.2019;

Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, approvato con L.R. 03.05.2018, n. 2 e ss.mm. ed ii.;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio

2018 n. 2 e ss.mm., ai fini di dare avvio alla procedura di individuazione del soggetto affidatario del servizio;

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'art. 49 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;

Acquisiti agli atti i pareri ed i visti espressi ai sensi della normativa vigente;

Svoltasi la discussione, come risulta dal verbale di seduta;

con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti;

**d e l i b e r a**

1. di approvare la relazione di cui all'**allegato “A”**, parte integrante e sostanziale del presente atto, denominata *“Relazione ex art. 14 c. 3 DL. 201/2022 per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, liquidazione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale limitatamente alla componente esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni per il periodo 01.01.2024 – 31.12.2028”*;
2. di confermare, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 03.05.2018, in materia di competenze del Consiglio comunale relativamente ai servizi pubblici, ed ai sensi dell' art. 14 D. L. 201/2022, in merito alle modalità di gestione dei servizi a rilevanza economica, l'attuale forma di gestione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone unico patrimoniale limitatamente alla componente esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni mediante concessione a terzi, ai sensi del D.Lgs. 36/2023, in quanto l'ente non dispone di adeguate risorse umane e strumentali per poter gestire il servizio in economia;
3. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario, l'adozione dei successivi provvedimenti volti all'avvio delle procedure di gara e all'individuazione delle modalità di organizzazione del servizio maggiormente idonee e convenienti per l'Amministrazione e per il cittadino nel rispetto della vigente normativa in materia di affidamenti e coerentemente con la modalità di gestione del servizio individuata al punto 2.

Deliberazione **dichiarata immediatamente esequibile**, ai sensi dell'art. 183 - 4° comma – del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm., con voti favorevoli unanimi n. 17, espressi in forma palese dai n. 17 Consiglieri presenti e votanti.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23 e ss.mm. ed ii., sono ammessi:

- a) opposizione alla Giunta comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli enti locali approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.;
- b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104;
- c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

Per gli atti relativi alle **procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture**, ai sensi del combinato disposto degli art. 119, comma 1, lett. a) e 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, sono ammessi il ricorso sub. a), il ricorso sub. b) nel termine di 30 giorni e non è ammesso il ricorso straordinario sub. c).

\* \* \*



# COMUNE DI LEVICO TERME

## PROVINCIA DI TRENTO

### DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 44 del 23/10/2023

**OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE DI CUI ALLA L. 160/2019 C. 816 E SUCCESSIVI, LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE RELATIVA ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI PER IL PERIODO 01.01.2024-31.12.2028 - APPROVAZIONE RELAZIONE EX ART. 14 C.3 D.LGS. 201/2022.**

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue:

FIRMATO  
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEBORTOLI STEFANO

FIRMATO  
IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT. MONTAGNA LORIS

**RELAZIONE EX ART. 14 COMMA 3 D.LGS. 201/2022 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, LIQUIDAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE LIMITATAMENTE ALLA COMPONENTE RELATIVA ALL'ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E PUBBLICHE AFFISSIONI- PERIODO 01/01/2024 – 31/12/2028**

**NORMATIVA DI RIFERIMENTO**

Ai fini della qualificazione di un servizio pubblico locale sotto il profilo della rilevanza economica, occorre verificare in concreto se l'attività da espletare presenti o meno il connotato della "redditività", anche solo in via potenziale. Il servizio ha rilevanza economica quando da quella attività, chi la gestisce, ha la possibilità potenziale di coprire tutti i costi (la contribuzione a copertura dei costi è indice di rilevanza economica ponendo il servizio in una situazione di appetibilità per gli operatori). Inoltre, per qualificare un servizio pubblico come avente rilevanza economica o meno si deve prendere in considerazione non solo la tipologia del servizio, ma anche la soluzione organizzativa che l'ente locale, quando può scegliere, sente più appropriata per rispondere alle esigenze dei cittadini.

Al contrario, un servizio è privo di rilevanza economica quando è strutturalmente antieconomico, perché potenzialmente non remunerativo (il mercato privato non è in grado o non è interessato a fornire quella prestazione).

Secondo la definizione fornita dall'art. 2 comma 1 lett. c del D.Lgs. 201/2022 "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica" pubblicato nella Gazz. Uff. 30.12.2022, n. 304, entrato in vigore il 31.12.2022, per servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica» si intendono "i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali, nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale".

Il successivo art. 14 comma 1 rubricato "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" dispone che l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:

- a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;
- b) affidamento a società mista, nel rispetto del diritto dell'unione europea;
- c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'unione europea;
- d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, mediante gestione in economia o mediante aziende speciali, di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D.Lgs n. 267 del 2000.

Lo stesso art. 14 al successivo comma 2 dispone che "ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30".

Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei

requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzazioni.

Con la presente relazione si illustrano nelle sezioni che seguono i contenuti richiesti dal legislatore.

## **OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il Comune di Levico Terme ha istituito dal 01.01.2021 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 1 del 28.01.2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai sensi dell'art. 1 commi da 816 a 836 della Legge n. 160/2019.

I suddetti canoni hanno sostituito dal 01.01.2021 l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni disciplinata dal Capo I del D.Lgs. 507/1993, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche disciplinata dal Capo II del D.Lgs. 507/1993.

Con risoluzione n. 9 di data 18.12.2020 il Ministero dell'Economia e delle Finanze consente ai Comuni di poter gestire, a partire dal 1° gennaio 2021, il nuovo Canone Unico in modo disgiunto mantenendo l'attuale modello centrato sulla gestione in economia per quanto concerne la gestione e il gettito collegato con l'occupazione delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, nonché sull'affidamento ad un soggetto terzo, per quanto attiene la gestione e il gettito riferito alla diffusione di messaggi pubblicitari ed alle pubbliche affissioni;

Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 dd. 28.01.2021 è stato approvato il "Regolamento per l'applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria", che all'art. 68 prevede che "il Comune può affidare disgiuntamente la gestione delle diverse componenti del canone unico, in ragione dei due presupposti ad esso sottesi indicati nell'art. 1 comma 819 della L. 160/2019 lett. a) e b), ad un Concessionario in possesso dei requisiti di cui all'art. 53 del medesimo D.Lgs.

I servizi oggetto della concessione comprendenti il complesso delle attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali derivante dalla componente del canone unico relativa all'esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni sono considerati servizi pubblici a rilevanza economica, in quanto connotati dal requisito della "redditività" anche solo potenziale, stante il corrispettivo pattuito in favore del gestore.

## **RAGIONI DELL'AFFIDAMENTO**

Il Comune di Levico Terme non dispone di un apparato organizzativo e strutturale adeguato a far fronte agli adempimenti riguardanti le fasi di accertamento, liquidazione e riscossione coattiva del nuovo canone, con conseguente rischio di mancato raggiungimento di livelli ottimali di gestione, nonché di entrate per il bilancio comunale. Per tale motivo si ritiene di confermare l'attuale modalità di gestione vale a dire la concessione a terzi in quanto la gestione in economia non risulta concretamente perseguitabile.

## **LA FORMA DELL'AFFIDAMENTO PRESCELTA E OBBLIGHI DI PUBBLICO SERVIZIO**

Il modulo ottimale per la gestione del servizio di gestione, liquidazione accertamento e riscossione del Canone Unico Patrimoniale è stato individuato nella concessione dei servizi, prevista dagli art. 176 e seguenti del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, per le seguenti ragioni:

- a) La Strutturazione trilaterale del rapporto (tra utenti del servizio, amministrazione concedente e soggetto concessionario-gestore) garantisce la riconduzione in capo al soggetto concessionario del rischio gestionale in ordine al servizio affidato;
- b) Possibilità di ottenere una sostanziale valorizzazione dei servizi in concessione, grazie alla sostanziale autonomia operativa del concessionario e conseguentemente alla possibilità di realizzare attività innovative e migliorative inerenti la qualità del servizio reso.

**Il Soggetto Gestore** espleterà tutte le attività di seguito sinteticamente elencate, secondo le modalità che saranno dettagliatamente illustrate e ampliate nel capitolo speciale:

- a) l'utilizzo di sistemi informatici idonei a costruire una banca dati completa e dettagliata, al fine di consentire l'acquisizione delle denunce originarie e di variazione; la stampa delle schede contribuenti con tutte le informazioni relative agli oggetti di tassazione, alle eventuali autorizzazioni richieste e alla situazione storica dei versamenti;
- b) la fornitura al comune concedente, su idoneo supporto informatico, dell'intera banca dati di cui al precedente punto;
- c) l'invio a tutti i contribuenti di un invito di pagamento volto a favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione di sanzioni amministrative e interessi. Tale invito deve essere formulato dettagliatamente in modo da consentire una facile lettura degli elementi impositivi cui si riferisce e nello stesso dovranno essere specificate anche le forme di pagamento a disposizione del contribuente;
- d) la gestione e l'emissione degli avvisi di accertamento e di liquidazione e la gestione dei rimborsi;
- e) la gestione della riscossione volontaria e coattiva delle entrate;
- f) la gestione e la cura del contenzioso in tutti i suoi gradi di giudizio;
- g) l'effettuazione periodica di censimenti al fine di contrastare l'evasione dei canoni oggetto della concessione;
- h) l'erogazione del servizio di affissione a richiesta dell'utenza con le modalità, tempi e tariffe previste dalla normativa vigente e dal regolamento comunale;
- i) la manutenzione degli impianti per le pubbliche affissioni di proprietà comunale e date in consegna al Concessionario per l'effettuazione del servizio di pubbliche affissioni;
- l) predisporre la carta dei servizi da fornire al contribuente.

**I servizi sinteticamente sopra elencati sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati, salvo casi di forza maggiore.**

**Resteranno in capo al Comune:**

- la competenza nella determinazione delle tariffe dei canoni e del servizio pubbliche affissioni oggetto della concessione,
- la possibilità di modificare i Regolamenti Comunali che disciplinano le suddette entrate con la possibilità di modificare o introdurre nuove esenzioni e riduzioni a cui il soggetto affidatario dovrà attenersi,
- la possibilità di modificare o sospendere le scadenze di pagamento delle entrate oggetto della concessione,
- attuare sistemi di controlli attraverso la richiesta al concessionario di rendicontazioni periodiche e attraverso la disposizione da parte del responsabile dei tributi o altro funzionario individuato dall'Ente di ispezioni e controlli sull'andamento del servizio.

Per la gestione del servizio, il concessionario viene compensato con un aggio calcolato sulle riscossioni complessive, a qualsiasi titolo conseguite, e con obbligo di corrispondere al Comune un minimo annuo garantito.

Ritenuto di fissare i seguenti valori:

- » aggio quale corrispettivo da riconoscere al soggetto affidatario, soggetto a ribasso in sede di gara pari al 34,50% sull'ammontare riscosso a qualsiasi titolo
- » importo annuo minimo garantito a favore del Comune è pari ad € 35.000,00.

La durata dell'appalto è determinata in 5 (cinque) anni e precisamente dal 01/01/2024 al 31/12/2028.

Il valore complessivo stimato degli introiti derivanti dalla concessione è pari ad € 240.500,00 calcolato con riferimento alla media delle riscossioni per i servizi oggetto della presente concessione dell'ultimo quinquennio (ex imposta pubblicità e pubbliche affissioni anni 2018-2020 e canone unico quota pubblicità e pubbliche affissioni anni 2021-2022)

Il valore complessivo del contratto per la concessione del servizio è stimato in € 83.000,00 calcolato su un aggio a base d'asta del 34,50% applicato agli incassi annui presunti lordi pari a € 48.100,00;

Qualora nel corso della durata del contratto, dovessero intervenire modificazioni tariffarie, legislative e regolamentari idonee a modificare gli aspetti economici previsti che comportino una variazione – in aumento o in diminuzione – superiore al 10% del gettito medio annuo come sopra stimato, l'importo annuo a favore del Comune dovrà essere adeguato in relazione al maggiore o minore introito, al fine di garantire l'equilibrio contrattuale.

Il servizio posto a gara non presenta interferenze con le attività svolte dal personale dell'Amministrazione Comunale, né con il personale di imprese diverse eventualmente Operanti per conto dell'Amministrazione medesima con i contratti differenti. L'Ente non ha, pertanto, provveduto alla redazione del DUVRI.

Nel rispetto dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo, al fine di garantire la massima concorrenza, trasparenza e partecipazione, l'affidamento avverrà secondo quanto previsto dall'art. 50 comma 1 lett. b) D. Lgs. 36/2023, *"affidamento diretto dei servizi e forniture, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*, previo confronto concorrenziale preceduto da manifestazione di interesse.

Il soggetto a cui affidare il servizio dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti soggettivi:

- compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti con le attività oggetto dell'appalto;
- possesso di particolari requisiti tecnici ed abilitazioni, necessari ai sensi di legge e richiesti dall'amministrazione Comunale in sede di gara;
- solidità economica e finanziaria certificata;
- esperienza documentata nel settore oggetto e possesso di idonea certificazione della qualità aziendale;
- applicazione dei contratti collettivi nazionali e correttezza delle posizioni previdenziali nei confronti di tutti gli operatori;
- impegno a stipulare polizze assicurative per la responsabilità civile nel corso delle attività prestate.

L'appalto sarà affidato ai sensi dall'art. 50 comma 1 lett. b) all'operatore economico che presenterà l'offerta economica maggiormente vantaggiosa per l'amministrazione.

Non sono previste compensazioni economiche.

#### **COSTI PER L'UTENZA**

Il Concessionario è tenuto a quantificare i canoni e il diritto sulle pubbliche affissioni oggetto della concessione applicando le tariffe stabilite dal Comune senza accordare riduzioni e agevolazioni, se non nei casi espressamente stabiliti dalla legge, dal Regolamento comunale o da specifici provvedimenti dell'Amministrazione.

#### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO**

*Dott.ssa Sara Dandrea*